

Corso di formazione

**SISTRI**

**SIS**tema di controllo della **T**racciabilità dei **R**ifiuti

**Procedure operative, nuovi adempimenti e  
apparato sanzionatorio**

*Baveno martedì 29 ottobre 2013  
dalle ore 9.30 alle 12.00*

*Cruciano Francesco*

*[francescocruciano@apimpresa.it](mailto:francescocruciano@apimpresa.it)*

*tel. 0321 398464 – cell. 393 9013291*

*Area Ambiente API Novara, VCO e Vercelli*

Sistema di controllo  
della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

**API**  
NOVARA, VCO E VERCELLI

## **Quadro in evoluzione normativa SISTRI**

**Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge del DL 101/2013**

**24 ottobre 2013: Camera aggiunge novità a Ddl su Sistri**  
Approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati il Ddl di conversione del DL 101/2013 recante (anche) norme in materia di Sistri. Il testo, ricco ora di un ampliamento del cd. "regime binario" (tracciamento sia cartaceo che telematico) torna al Senato per l'approvazione definitiva).

**10 ottobre 2013: Senato emenda DL 101/2013 in relazione a Sistri.** Approvato dal Senato in prima lettura il disegno di legge di conversione del DL 101/2013, Ddl che modifica il testo originario del provvedimento d'urgenza in relazione a soggetti obbligati e sistema sanzionatorio Sistri. Il disegno di legge passa ora alla Camera.

**1° ottobre 2013: scatta l'operatività del Sistri con le prime istruzioni del MinAmbiente.** Scatta dal 1° ottobre 2013, come previsto dal DL 101/2013, l'operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti per la prima "tranche" di soggetti, ossia: enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

**Con circolare 1° ottobre 2013 il MinAmbiente offre i primi chiarimenti** sulla partenza del nuovo sistema alla luce delle novità introdotte dall'articolo 11 del DL 101/2013.

**13 settembre 2013: MinAmbiente risponde ad interrogazione parlamentare su Sistri.** In risposta ad una interrogazione parlamentare sul Sistri il MinAmbiente conferma la partenza del nuovo sistema di tracciabilità ed annuncia future semplificazioni per gli operatori.

**1° settembre 2013: in vigore nuova disciplina Sistri.** In vigore il DL 101/2013, cd. "Razionalizzazione della P.a.", che circoscrive l'operatività del Sistri ai rifiuti pericolosi riformulando il panorama dei soggetti obbligati ed il calendario degli adempimenti. In base al nuovo decreto legge, il 1° ottobre 2013 viene confermato come termine di operatività del nuovo sistema di controllo per i soli gestori e nuovi produttori di rifiuti pericolosi, mentre per i produttori "iniziali" di rifiuti (sempre) pericolosi il termine iniziale è fissato nel 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga. Confermata – con slittamento anche in questo caso al 3 marzo 2014 – anche l'operatività del Sistri per i rifiuti urbani della Regione Campania.

**19 aprile 2013: nuovo Dm operatività Sistri in Gazzetta ufficiale.** Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2013 il Dm Ambiente 20 marzo 2013 che prevede l'operatività del Sistri a partire dal 1° ottobre 2013 per i grandi produttori (più di 10 dipendenti) ed i gestori di rifiuti speciali pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti.

**20 marzo 2013: Sistri, si parte il 1° ottobre.** Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale il Min. Ambiente ha reso nota l'approvazione di un decreto che prevede l'attivazione del Sistri a partire dal 1° ottobre 2013 per i produttori (con più di 10 dipendenti) e i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti

**1- Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,**

**[confermato da Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – GU 30.10.13]**

**“SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA  
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI – Sistri”**

**obbligo di adesione al SISTRI per i seguenti soggetti** *[Art. 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 – con modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152]*

- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
  - “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
  - “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

**la norma non contempla l'obbligo di iscrizione per**

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

**Questi soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria** *ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 11 del d.l. n.101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.*

**2- Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  
"SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA  
TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI – Sistri"**

**L'avvio dell'operatività del SISTRI è stabilito:**

**alla data del 1° ottobre 2013**, per gli enti o le imprese

- *che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,*
- *che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi;*
- *per i "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi.*

***Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell'operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.***

*Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all'esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E' probabile che **in sede parlamentare vengano apportate modifiche all'ambito soggettivo ed** oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con **ulteriore Nota esplicativa.***

**Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  
1 - Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.**

**a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.**

*Si intendono per tali i **soggetti che**, come conseguenza della loro primaria attività professionale, **producono rifiuti speciali pericolosi**.*

**Non rientrano nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi.**

**Sono esclusi altresì i produttori che non sono organizzati in enti o imprese;** [NdR resta ferma l'applicazione dell'articolo 190.8 del d.lgs. 152/06, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)]

**“I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all'interno del luogo di produzione.**

**b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.**

**c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.**

**d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del DM n. 52/11;**

**e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.**

*In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.*

*Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  
2A. Termini di inizio dell'operatività del SISTRI*

Sono previsti due termini iniziali ai fini dell'operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.

**Dal 1 ottobre 2013 si è dato avvio all'operatività del SISTRI per:**

- **enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.**  
Con riferimento alle **attività di trasporto dei rifiuti**, la locuzione “**enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale**” [contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013], Si riferisce agli **enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi.**
- Con riferimento alle **attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti** (lettura combinata artt. 194,3 e 188-ter del D.Lgs. 152/06) si prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, **i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale**, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, **sono soggetti all'obbligo di iscrizione** al SISTRI.
- **enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi**; in questa categoria, come esposto, rientrano **anche i nuovi produttori**, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono **intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali p.**

Cioè di fatto dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell'ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.

*Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,*  
**2. Termini di inizio dell'operatività del SISTRI**

Sono previsti due termini iniziali ai fini dell'operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.

**Dal 3 marzo 2014** è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per:

- **i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all'Albo nazionale ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;**  
*I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.*
- **i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.**

**3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e  
obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.**

*[riferimento all'art. 14 del DM n.52/2011 -Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI]; Infatti tali procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria.*

Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi *[che non aderiscono su base volontaria al SISTRI]*, adempiono ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- **i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE", al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;**

*Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,*

**3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.**

*Segue ... Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi [che non aderiscono su base volontaria al SISTRI], adempiono ai propri obblighi con le seguenti modalità:*

- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.

**I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/06.**

Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo "Annotazioni" della propria registrazione cronologica.



*Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,*

**4. Regime transitorio e sanzioni**

**[Nota del 1.10.13 - superata da passaggio del 24.10.13 alla Camera]**

In base a quanto previsto dal Ddl C 1682 di conversione del DI 101/2013 (cd. "Razionalizzazione P.a."), approvato alla Camera dei Deputati il 24 ottobre, **fino al 1° agosto 2014 nessuna sanzione Sistri, ma restano applicabili le “vecchie” regole e sanzioni su registri, formulari e Mud** [si attende la conferma entro il 30 ottobre p.v. al Senato].

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla **presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti** e gestiti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.

E' opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all'esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell'operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.

**In ogni caso, l'articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l'irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all'articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.**

*Nota esplicativa ai fini dell'applicazione  
dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,*


**5. Adesione volontaria al SISTRI.**

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI **deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo** la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

**6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.**

E' in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.


## Servizi API sul SISTRI



Contatti con imprese associate per SISTRI

- Circolari sul Sistri (2010-2011)	18
- Seminari 2010 (n. 5)	430
- Corsi di formazione per delegati (n. 8)	278
- Telefonate	313
- Appuntamenti in azienda/sede	58
- Sportello Sistri API	37
- Chiavette ritirate	23

% aziende aderenti Sistri su totale aziende associate (574)



I servizi sul sito API [www.apimpresa.it](http://www.apimpresa.it)